



COMUNE DI COLLEDARA
Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 196

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO LL.PP.

N. 149 DEL 07-09-2017

Ufficio: TECNICO

Oggetto: PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 2 DEL D. LEG.VO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 E S.M.I. PER DANNI PROVOCATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI. DITTA DI EGIDIO VINCENZO-MATANI FILOMENA - IMMOBILE AD USO ABITATIVO - Sch. Aedes n. 2 del 3 maggio 2017.

L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di settembre, il Sindaco TIBERII MANUELE

Premesso:

- che in data 30 ottobre 2016 e 17 gennaio 2017 nuovi fortissimi sisma hanno di nuovo colpito l'Italia centrale causando ulteriori danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Colledara;
- che, in particolare, hanno riportato gravi danni vari edifici / immobili di proprietà di privati, nei quali sono residenti molti cittadini.

Tenuto conto:

- che l'art. 2, comma 1, lett. c) della L. n. 225/1992 stabilisce che ai fini dell'attività di protezione civile si intendono come calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
- che l'art. 3 della stessa L. n. 225/1992 stabilisce che:
 - a) sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2 (comma 1);
 - b) il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza (comma 4);

c) il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita (comma 5);

d) le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio (comma 6);

- che l'art. 5, comma 1 della L. n. 225/1992 prevede che, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti;

- che l'art. 16 della medesima L. n. 225/1992 stabilisce:

a) al comma 3, che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale;

b) al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli autorità comunale di protezione civile;

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al medesimo comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;

- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Vista la scheda Aedes n.2 redatta dai tecnici della Protezione Civile in data 3 maggio 2017, squadra 572, con la quale viene dato un esito “C - **EDIFICIO PARZIALMENTE INAGIBILE**” all'immobile sito in F.ne Villa Ilii, Colledara, Fg 15 particella n. 548 - aggregato n. 00013-00 edificio n. 001 - destinato ad uso abitativo;

Rilevato dalla suddetta scheda Aedes che l'inagibilità parziale si riferisce esclusivamente alle camere poste al piano primo e prospicienti la strada;

Rilevato inoltre che l'edificio sopra detto risulta di proprietà dei sigg. DI EGIDIO Vincenzo (proprietario per 1/3 e 2/3 in comunione dei beni), nato a Colledara (TE) il 10/11/1936, C.F: DGD VCN 36S10 C311S e MATANI Filomena (proprietario per 2/3 in comunione dei beni), nata a Colledara (TE) il 19/05/1945, C.F. MTN FMN 45E59 C311W;

Tenuto conto

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimento volto ad assicurare immediata e tempestiva tutela dell'incolumità pubblica, mediante provvedimenti finalizzati ad assicurare piena garanzia agli interessi pubblici che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Tenuto conto

- che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti destinatari dello stesso, i quali comunque sono stati informati verbalmente dal corpo di Polizia Municipale Locale della situazione verificata e della conseguente esigenza di provvedere;
- che è pertanto necessario effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento unitamente alla notificazione del presente provvedimento, assicurando in tal modo l'esercizio dei diritti di partecipazione;

Richiamate le vigenti Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo.

Visto l'articolo 16 del d.P.R. n. 66/1981;

DISPONE LA NOTIFICA

dell'esito "**C - EDIFICIO PARZIALMENTE INAGIBILE**" del sopralluogo effettuato dalla squadra 572 della Protezione Civile in data 03/05/2017 sull'immobile sito in F.ne Villa Ilii, Colledara, Fg 15 particella n.548 - aggregato n. 00013-00 edificio n. 001 - destinato ad uso abitativo, di proprietà dei sigg. DI EGIDIO Vincenzo (proprietario per 1/3 e 2/3 in comunione dei beni), nato a Colledara (TE) il 10/11/1936, C.F: DGD VCN 36S10 C311S e MATANI Filomena (proprietario per 2/3 in comunione dei beni), nata a Colledara (TE) il 19/05/1945, C.F. MTN FMN 45E59 C311W, di cui all'allegata scheda Aedes n. 2 del 03/05/2017;

DICHIARA

L' INAGIBILITA' PARZIALE, limitatamente alle camere poste al piano primo e prospicienti la strada, del suddetto immobile contraddistinto al N.C.E.U. al Fg 15 particella n.548 - aggregato n. 00013-00 edificio n. 001 - destinato ad uso abitativo sito in Colledara, F.ne Villa Ilii, ;

ORDINA

L'INTERDIZIONE ALL'USO, limitatamente alle camere poste al piano primo e prospicienti la strada, del suddetto immobile contraddistinto al N.C.E.U. al Fg 15 particella n.548 - aggregato n. 00013-00 edificio n. 001 - destinato ad uso abitativo sito in Colledara, F.ne Villa Ilii;

AVVISA

- che resta onere dei proprietari la conservazione del bene finalizzata ad evitare un ulteriore aggravamento dello stato di danno;
- che la ricostruzione privata è disciplinata dal Decreto Legge 17 ottobre 2016 n.189 e dal Decreto Legge 11 novembre 2016 n.205 e smi;
- che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato dall'art.650 del Codice Penale e che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Teramo entro n30 giorni dalla notifica.

DISPONE

- la notifica della presente Ordinanza:
 - alla ditta Sigg. DI EGIDIO Vincenzo e MATANI Filomena, residenti in F.ne Villa Ilii, Colledara (TE)
 - al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo
 - al Sig. Questore della Provincia di Teramo

- al Sig. Comandante del Comando Carabinieri di Tossicia
- al Comando della Polizia Municipale di Colledara
- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
- sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nella zona interessata.

SI ALLEGA SCHEDA AEDES N. 2 E GP1 N. 1 DEL 03/05/2017

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
TIBERII MANUELE

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
DE FLAVIIS MAURO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-09-2017 al 07-10-2017, n°
Lì 22-09-2017

IL MESSO COMUNALE
POLISINI FRANCO